IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI - 2021 -

BOLLO: IMPOSTA SUI REGISTRI CONTABILI INFORMATICI

01. NOZIONE

Con risposta a interpello **17 maggio 2021 n. 346**, **l'Agenzia delle Entrate** ha precisato le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sui registri contabili tenuti con sistemi informatici.

I **commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 7 del DL 357/1994** dispongono in materia di semplificazione di adempimenti. Il primo comma citato dispone che ad ogni effetto di legge "*la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.*"

Il 4-quater in deroga a quanto sopra dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, "*e', in ogni caso, **considerata regolare in difetto di trascrizione** su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza*".

Nel caso in questione la società istante chiede all'AE che il definitivo superamento dell'obbligo di stampa di tali registri non è staro accompagnato dall'adozione di una disciplina specifica in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo per i registri per la quale risulti dovuta.

01. LA RISPOSTA DELL'AGENZIA

L'AE dapprima ricorda che l'articolo **12-octies del DL 34/2019** (*cosiddetto Crescita*) ha introdotto la novità che consente di derogare all'obbligo della stampa proprio modificando il detto comma 4-quater.

L'AE non manca di ricordare che anche ai fini civilistici **l'articolo 2215-bis c.c.** stabilisce che "*i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici*".

Riferendosi all'imposta di bollo l'AE ricorda che, in line agenerale, è dovuta l'imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui **all'art. 2214 c.c.**-

Con riferimento alle modalità di assolvimento l'AE ricorda **che se i registri contabili e i libri sociali**:

sono tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, l'imposta di bollo **è dovuta ogni 100 pagine o frazione** di pagine nella **misura di 16,00 euro**, oppure **32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale vidimazione**, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine. In tal caso la stessa può essere assolta

- ➔ mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- ➔ mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo **458T** denominato "*Imposta di bollo su libri e registri - all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72*";

sono tenuti in modalità informatica, occorre far riferimento al DM 17 giugno 2014 il cui comma 1 dell'articolo 6 prevede che "*L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica*" (tramite modello F24) con il codice tributo **2501** denominato "*imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014*", il pagamento deve avvenire in unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, tale imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione di esse.

Si osserva che per "documenti informatici fiscalmente rilevanti", ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo nei modi previsti dal citato decreto ministeriale, devono intendersi i

libri e registri di cui all'articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato D.P.R..